



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

U-RGV/26

Circ. CNI n.404/XX Sess./26

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte  
degli Ingegneri

LORO SEDI

**Oggetto: Regole applicative del Conto Termico 3.0, Allegato 1, par.4, emanate in attuazione del DM 7/08/2025 in materia di analisi energetica - criteri di ammissibilità per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica – titolarità riservata agli Esperti in Gestione dell'Energia e alle Società di Servizi Energetici – posizione del CNI e del CNPI - considerazioni**

Caro Presidente,

in seguito a diverse segnalazioni sul tema giunte in questi mesi al Consiglio Nazionale, con la presente circolare intendiamo fare il punto della situazione riguardo la problematica dei soggetti individuati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) quali abilitati a redigere le diagnosi energetiche ai sensi del DM 7 agosto 2025<sup>1</sup> (*cd* Conto Termico 3.0"), al fine di rispettare le condizioni per accedere agli incentivi previsti dalla normativa.

Come noto, infatti, l'Allegato 1, par.4, delle Regole applicative stabilisce che le diagnosi in questione, ai fini dell'ammissibilità dell'incentivo, siano redatte secondo la norma UNI CEI EN 16247 da soggetti qualificati quali **EGE** (Esperto in Gestione dell'Energia), oppure **ESCo** (Società che fornisce servizi energetici), senza menzionare i liberi-professionisti, pur competenti in materia.

---

<sup>1</sup> "Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili".

Il Consiglio Nazionale si è tempestivamente attivato presso il Ministero competente, in sinergia con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, per chiedere una revisione delle Regole applicative che disciplinano le modalità di presentazione delle domande e le condizioni per accedere agli incentivi.

Si ritiene, infatti, che i professionisti appartenenti alle due Categorie professionali abbiano nel proprio bagaglio di formazione e di esperienza professionale tutte le carte in regola per essere ammessi tra i soggetti abilitati alla redazione delle suddette diagnosi energetiche, preliminari all'accesso ai benefici finanziari erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Nonostante un confronto serrato con il MASE non vi è stato, al momento, un intervento modificativo da parte dell'Amministrazione, per cui si stanno valutando successive iniziative da intraprendere.

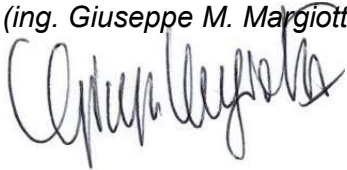
Tutta questa articolata vicenda è illustrata nel riscontro fornito ad apposita segnalazione proveniente dall'Ordine degli Ingegneri di Alessandria, che si trasmette in allegato (comprensivo dello scambio di corrispondenza intervenuto con il Ministero dell'Ambiente).

E', in ogni caso, intenzione del Consiglio Nazionale di continuare a seguire la tematica, cercando di attivarsi anche attraverso una mirata azione di *lobbying*, al fine di portare avanti e tutelare in ogni sede le ragioni e le prerogative della Categoria degli Ingegneri, che riteniamo vengano ad essere ingiustificatamente sacrificate, per mezzo di scelte governative non in linea con l'assetto complessivo della legislazione e comportanti una irragionevole disparità di trattamento tra diversi operatori economici.

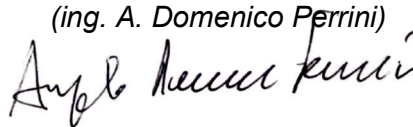
\*\*\*

In attesa di ulteriori comunicazioni sul tema, inviamo cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE  
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Parere CNI per Ordine di Alessandria del 10/04/2026;
- 2) Nota congiunta CNPI e CNI del 8/01/2026 inviata al MASE;
- 3) Risposta del MASE, prot.n. 31796 del 13/02/2026;
- 4) Replica congiunta CNPI e CNI del 18/02/2026;
- 5) Riscontro del MASE, prot. 68389 del 27/03/2026.



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

/U-RGV/26

Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Alessandria

Oggetto: Regole applicative del Conto Termico 3.0, Allegato 1, par.4,  
emanate in attuazione del DM 7/08/2025 in materia di analisi  
energetica – lettura penalizzante per i professionisti –  
segnalazione e richiesta di intervento - prot. CNI n.1696  
-----

In riferimento alla richiesta in oggetto, si osserva quanto segue.

Com'è noto, il D.M. 7 agosto 2025 ha introdotto il cosiddetto “**Conto Termico 3.0**”, un meccanismo di incentivazione per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L'Allegato 1, par. 4, delle successive Regole Applicative (pubblicate in data 16 dicembre 2025) disciplina le modalità di presentazione delle domande e le condizioni per l'accesso agli incentivi; tali Regole prevedono che la domanda di incentivazione debba essere corredata da una diagnosi energetica che può essere redatta *esclusivamente* da:

- un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), certificato secondo la norma UNI CEI 11339; oppure
- una Società di Servizi Energetici (ESCo), certificata secondo la norma UNI CEI 11352.

Tale previsione esclude, di fatto, i professionisti tecnici iscritti negli albi degli Ingegneri e dei Periti Industriali, che invece possiedono una abilitazione che consente di svolgere le normali attività di diagnosi energetica.

Va infatti ricordato che le disposizioni normative vigenti (in particolare, il d.lgs. 4 luglio 2014 n.102) stabiliscono puntualmente che la redazione delle diagnosi energetiche è riservata a EGE ed ESCo soltanto quando riferite alle Grandi Imprese (oltre 250 dipendenti, fatturato > 50 mln € o bilancio > 43 mln €) e le Imprese a forte consumo di energia (imprese energivore iscritte agli elenchi CSEA).

Questo Consiglio Nazionale, congiuntamente al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali dei Periti Industriali Laureati, in data 9 gennaio 2026, ha inoltrato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) una specifica e dettagliata richiesta di modifica delle suddette "Regole", al fine di stabilire in maniera esplicita che le diagnosi energetiche richieste per l'accesso al Conto Termico 3.0 possano essere redatte anche dai "tecnici abilitati" ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.P.R. 6 aprile 2013 n.75, vale a dire dai professionisti iscritti negli albi degli Ordini e Collegi professionali di matrice tecnico-ingegneristica, nei limiti delle rispettive competenze professionali (in allegato).

In data 13/02/2026, con nota prot.n. 31796, il Ministero citato ha riscontrato l'istanza suddetta affermando, in particolare, che *"...si ritiene il D.M. coerente con la finalità incentivante dello strumento, che, per sua natura, concede all'Amministrazione ampi margini di discrezionalità nella scelta dei requisiti e dei livelli di qualità... il Conto Termico costituisce uno strumento incentivante e non una disciplina della professione: in tale ambito, l'Amministrazione dispone di margini di discrezionalità nel definire requisiti documentali e standard qualitativi"*<sup>1</sup> (v. allegati).

In data 18/02/2026 il Consiglio Nazionale, - sempre congiuntamente al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali - ha inoltrato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica una replica in riscontro alla suddetta nota, ribadendo le proprie motivazioni in modo molto articolato e reiterando la richiesta di accoglimento dell'istanza di riesame della disciplina, presentata con la precedente comunicazione (v. allegati).

In data 27/03/2026, con nota prot. 68389, il MASE ha ulteriormente replicato, ribadendo nuovamente la *"legittima discrezionalità tecnica"* con la quale l'Amministrazione ha introdotto i *"requisiti tecnico-qualitativi della documentazione necessaria per accedere ad una misura incentivante"*.

Il Consiglio Nazionale non condivide tale impostazione ministeriale e sta studiando le iniziative da mettere in campo per avversare tale presa di posizione, valutando anche possibili iniziative giudiziarie.

Nel frattempo, è intenzione del Consiglio continuare fermamente ad insistere sulle tematiche esposte, in funzione di tutela delle prerogative dei professionisti che effettuano la redazione delle diagnosi energetiche, ma anche nella convinzione che - nell'ambito dei vari processi afferenti la transizione energetica - le figure professionali con specifiche competenze ed abilitazioni, ed iscritte al mondo

---

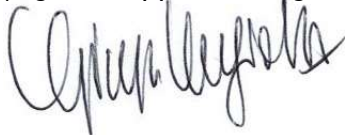
<sup>1</sup> Il Ministero dell'Ambiente prosegue affermando che: "nessuna norma del DM o delle Regole Applicative limita o circoscrive l'esercizio professionale: i professionisti continuano a poter redigere diagnosi energetiche senza restrizioni, come da normativa primaria." (ivi). In realtà, come evidenziato nel testo della nota, non si concorda con questa lettura degli interventi ministeriali.

ordinistico, possano e debbano avere un ruolo fondamentale a garanzia dei risultati e degli interessi della Società.

\*\*\*

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o collaborazione tecnica ritenuta utile, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE  
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

1. Nota congiunta CNPI e CNI del 8/01/2026 inviata al MASE;
2. Risposta del MASE, prot.n. 31796 del 13/02/2026;
3. Replica congiunta CNPI e CNI del 18/02/2026;
4. Riscontro del MASE, prot. 68389 del 27/03/2026.

MC3003AL

Roma, 8 gennaio 2026

Prot. /GE/df

Pag. 1 di 7

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
segreteria.ministro@mase.gov.it

e, p.c., Spett.le Ministero delle Imprese e del Made in Italy  
Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese  
Via Veneto, 33  
00187 Roma  
segreteria.ministro@mise.gov.it

Oggetto: Istanza di riesame ex art. 21-nonies L. 241/1990 contro il provvedimento implicito di adozione/approvazione delle "Regole Applicative del Conto Termico 3.0", Allegato 3, pubblicate in data 16 dicembre 2025, n. prot. 238973 (in appresso: "le Regole" o "l'Allegato 3"), emanate in attuazione del D.M. 7 agosto 2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 225 del 26 settembre 2025) – Violazione di legge e eccesso di potere per esclusione illegittima degli ingegneri e dei periti industriali dall'attività di redazione delle diagnosi energetiche, riservata esclusivamente a Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) e Energy Service Company (ESCO) certificate.

## 1. FATTO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Con D.M. 7 agosto 2025 è stato adottato il cosiddetto "Conto Termico 3.0", un meccanismo di incentivazione per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

1.2. L'Allegato 1 punto 4 alle Regole Applicative disciplina le modalità di presentazione delle domande e le condizioni per l'accesso agli incentivi.

1.3. In particolare, le Regole prevedono che la domanda di incentivazione debba essere corredata da una **diagnosi energetica** (cfr. specifiche sezioni dell'Allegato 1).

1.4. L'Allegato 1, nella parte in esame, **condiziona la concessione del beneficio alla presentazione di diagnosi energetiche redatte ESCLUSIVAMENTE da:**

- a) un **Esperto in Gestione dell'Energia (EGE)** certificato secondo la norma UNI CEI 11339; oppure
- b) una **Società di Servizi Energetici (ESCO)** certificata secondo la norma UNI CEI 11352.

1.5. Tale previsione **esclude di fatto**, senza menzione alcuna, le seguenti categorie di professionisti iscritti negli albi di matrice tecnico-ingegneristica, nonostante la loro abilitazione legale a svolgere attività di diagnosi energetica:

Roma, 8 gennaio 2026

Prot. /GE/df

Pag. 2 di 7

- Ingegneri iscritti all'Albo (sez. A e B);
- Periti Industriali e Periti Industriali Laureati iscritti all'Albo (in particolare nelle sezioni "Meccanica ed efficienza energetica" e "Impiantistica elettrica ed automazione");

Pertanto, la lettera del punto 4 All. 1 dispone testualmente che *"Gli attestati di prestazione energetica sono conformi al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, nonché ai decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle disposizioni regionali, ove presenti"*. In buona sostanza, la "conformità" ai sensi del D.lgs. 192/2005 è riferita ad una norma che modifica ed integra la legislazione nazionale in materia di diagnosi energetica, che già individuava il "tecnico abilitato".

\*\*.\*\*\*.

## 2. MOTIVI DI IMPUGNAZIONE: VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE

L'esclusione operata dalle Regole Applicative è illegittima per i seguenti motivi, tra loro concorrenti.

### 2.1. Violazione del principio di legalità e della riserva di legge in materia di professioni (Art. 33, comma 5, Cost., e Art. 2229 c.c.).

L'ordinamento italiano attribuisce l'esercizio di attività professionali che implicano la garanzia di interessi pubblici primari (come la sicurezza e la salute) **esclusivamente per legge** (riserva di legge relativa). Le professioni tecniche sono regolate da leggi dello Stato (es. R.D. 2537/1925, L. 143/1949, D.P.R. 328/2001 per ingegneri e architetti, R.D. 275/1929, L. 146/1957, L. 1/1968, L. 17/1990, D.M. 445/1991 per i Periti Industriali) che ne definiscono i titoli abilitanti, le competenze e le attività riservate. L'istituzione di un regime di abilitazione *parallelo e esclusivo* per lo svolgimento di una specifica attività tecnica non può avvenire mediante un atto amministrativo di livello regolamentare o di mera disciplina procedurale con finalità esecutive.

La redazione di una diagnosi energetica è un'attività tecnico-professionale complessa, che incide sulla valutazione di impianti e strutture edilizie. La L. 10/1991 (art. 26, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 192/2005) stabilisce che gli interventi di efficienza energetica devono essere individuati "attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata **da un tecnico abilitato**". La nozione di "tecnico abilitato" è stata successivamente definita dal legislatore primario e secondario (si veda punto 2.3). Le Regole Applicative, con un atto di rango inferiore, hanno sostituito la nozione legale di "tecnico abilitato" con quella di "EGE/ESCo certificati", operando una **sostituzione di titolo abilitativo** non consentita.

**La Giurisprudenza costituzionale** ha ribadito che la determinazione dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni è riservata alla legislazione statale. L'amministrazione non può, in assenza di una delega legislativa espressa, creare nuovi requisiti abilitativi che escludano titoli già previsti dalla legge (in termini, Corte Cost. sent. 153/2006).

L'individuazione dei soggetti abilitati a svolgere determinate attività professionali, quando incida su diritti e situazioni giuridiche soggettive, richiede una fonte primaria o una legge di delegazione che la autorizzi in modo espresso e puntuale.



Roma, 8 gennaio 2026

Prot. /GE/df

Pag. 3 di 7

## **2.2. Contrasto con la normativa primaria e secondaria vigente in materia di diagnosi energetiche e “tecnici abilitati”.**

La definizione di chi è abilitato a redigere diagnosi energetiche è già dettagliatamente disciplinata. Le Regole Applicative, nel derogare a tale disciplina, pongono in essere un **regolamento illegittimo** ex art. 17, comma 3, L. 400/1988, perché in contrasto con le leggi dello Stato.

### **Quadro Normativo di Riferimento:**

**L’attività di diagnosi energetica è già regolata dalle leggi statali antecedenti la normativa richiamata nel decreto.**

**La L. 10/1991, art. 26, co. 2**, come modificato dal D.Lgs. 192/2005, fa riferimento al “tecnico abilitato”.

Il D.Lgs. 192/2005, art. 2, co. 3, come modificato dal D.L. 63/2013, (“Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181) reca la definizione del “tecnico abilitato” come *“un soggetto in possesso di titoli di studio e di abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, iscritto nei rispettivi ordini o collegi professionali, nei limiti delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente”*.

**Lo stesso D.P.R. 75/2013, art. 2, co. 3** riprende e conferma la medesima definizione.

**Infine, il D.M. 26 giugno 2015 (Linee Guida diagnosi energetiche)**, all’art. 3, ribadisce che le diagnosi energetiche per i soggetti obbligati (art. 8 D.Lgs. 102/2014) devono essere effettuate da “esperti in gestione dell’energia o auditor energetici”. Ma tale indicazione, contenuta nella norma, ha valore integrativo e non sostitutivo il sistema professionale delle competenze legali in materia di diagnosi energetica, che non può escludere la categorie professionali già individuate dalla legislazione previgente per lo svolgimento di tale attività diagnostica, come i “professionisti iscritti negli albi professionali di ingegneria, architettura, geometri, periti industriali, periti agrari, [...] purché in possesso di competenze tecniche e professionali documentate nel campo dell’efficienza energetica”. La lettera della legge mostra come la normativa speciale non escluda mai i professionisti abilitati per legge, ma li affianchi a figure certificate.

L’Allegato 3, cui all’oggetto, escludendo i “tecnici abilitati” come definiti dalla legge, viola apertamente il D.Lgs. 192/2005, il D.P.R. 75/2013 la L., n. 10/1991 e lo stesso principio di non contraddizione dell’ordinamento. L’amministrazione non può, con un atto di livello inferiore, disapplicare definizioni legislative.

## **2.3. Eccesso di potere per disparità di trattamento irragionevole e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.**

L’art. 3 e 97 della Costituzione e i principi generali dell’ordinamento impongono alla P.A. di agire in modo ragionevole e proporzionato, che, rimuovendo gli ostacoli di qualsiasi ordine per lo sviluppo della persona umana, anche nell’esercizio della propria attività professionale lavorativa, rivendica il funzionamento della pubblica amministrazione imparziale, che garantisca il buon andamento.



Roma, 8 gennaio 2026

Prot. /GE/df

Pag. 4 di 7

Una differenziazione di trattamento tra soggetti che si trovano in situazioni identiche o analoghe è illegittima se non è sorretta da una motivazione logica e giustificata da un interesse pubblico primario.

Le professioni di Ingegnere e Perito Industriale (in specifiche sezioni) sono per legge “tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti”. La diagnosi energetica è un’attività propedeutica e funzionale a tale progettazione. Riconoscere valore abilitante esclusivo a una certificazione privata (UNI CEI 11339/11352) basata su norme tecniche volontarie, negandolo al titolo di studio e all’esame di Stato che abilitano all’esercizio della professione, costituisce una **disparità di trattamento priva di giustificazione**. Non esiste alcun motivo di interesse pubblico (sicurezza, incolumità, tutela dei consumatori) per cui un Ingegnere energetico (LM-30) o un Perito Industriale laureato in “Meccanica ed efficienza energetica” – soggetti a un severo regime di responsabilità professionale, deontologica e penale – siano considerati meno competenti di un EGE certificato.

Secondo la giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato il canone della ragionevolezza costituisce un limite negativo dell’esercizio del potere discrezionale, desumibile dall’istruttoria e dalla motivazione delle scelte effettuate dalla P.A.

In altri termini, il provvedimento amministrativo risulta ragionevole solo quando la pubblica amministrazione adotti una “soluzione astrattamente legittima”, che comporti un bilanciamento degli interessi pubblici e privati.

La ragionevolezza allora volge lo sguardo alla “qualità” del potere speso dalla amministrazione, al fine di raggiungere l’interesse pubblico generale desumibile dall’istruttoria, quale momento di acquisizione delle circostanze di fatto e di diritto riguardante anche gli interessi privati in conformità con le determinazioni dell’amministrazione.

Essa, inoltre si evince anche dalla motivazione del provvedimento in quanto momento di sintesi delle determinazioni della P.A. e della loro congruità e logicità rispetto al fine perseguito.

E’ doveroso precisare che il principio in esame non costituisce solo un limite all’azione amministrativa, ma rappresenta un canone fondamentale che usa il giudice amministrativo per valutarne la sua intrinseca logicità, congruità. Invero, quando la motivazione del provvedimento risulta incompleta oppure contraddittoria, ben potrà il giudice amministrativo annullare il provvedimento per eccesso di potere ex art. 21 *octies* l. 241/90.

Difatti, secondo il Consiglio di Stato il difetto di motivazione o la sua discordanza rappresentano delle “spie di allarme” del cattivo uso del potere da parte dell’amministrazione. In proposito, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza dato che è pressoché impossibile ricostruire l’intero iter logico svolto dell’organo agente in ordine alla ponderazione degli interessi, si presume un cattivo uso del potere quando, dall’analisi degli atti, è possibile evincere una violazione del canone di ragionevolezza.

Il principio di ragionevolezza impone che il trattamento differenziato di situazioni analoghe [...] trovi una giustificazione logica e coerente con le finalità della norma.

**La Corte di Giustizia UE, sent. C-570/07 e C-571/07 (Blanco Pérez):** conferma che i principi di uguaglianza e di proporzionalità richiedono che le restrizioni all’accesso ad un’attività siano

Roma, 8 gennaio 2026

Prot. /GE/df

Pag. 5 di 7

giustificate da imperativi di interesse generale e non vadano al di là di quanto necessario per il perseguimento di tale obiettivo.

#### **2.4. Violazione della Legge 4/2013 (Professioni non organizzate in ordini) e del suo ambito applicativo.**

La L. 4/2013 disciplina le professioni non regolamentate da ordini o collegi.

L'art. 6, co. 4, stabilisce che le norme tecniche UNI per tali professioni "costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale". **Non attribuiscono mai un'esclusiva.**

L'EGE, disciplinato dalla UNI CEI 11339, è una professione non regolamentata. La L. 4/2013 mira a tutelare i consumatori fornendo riferimenti di qualità per attività *non già coperte da riserva legale*. L'utilizzo delle Regole Applicative per *riservare* un'attività (la diagnosi energetica per il Conto Termico) a una professione non regolamentata, escludendo le professioni regolamentate che per legge già la svolgono, **stravolge lo scopo della L. 4/2013 e ne viola lo spirito**. Trasforma una norma di garanzia per i consumatori in uno strumento di riserva illegittima a favore di specifici soggetti certificati, creando una concorrenza sleale.

#### **2.5. Inosservanza del principio del giusto procedimento e delle consultazioni obbligatorie (Art. 14, L. 241/1990).**

La predisposizione di regole tecniche che incidono in maniera significativa su categorie di soggetti e sull'esercizio di diritti (in questo caso, la libera professione) impone all'amministrazione di attivare adeguate forme di consultazione delle parti interessate, al fine di acquisire tutti gli elementi tecnici e giuridici necessari.

**\*\*.\*.\*.\*.\*\***

L'esclusione *a priori* e totale delle principali categorie professionali tecniche dalla redazione delle diagnosi per il Conto Termico 3.0 è una scelta di enorme impatto sul mercato dei servizi professionali. Appare verosimile, anche alla luce di quanto contenuto nella corrente istanza, che tale scelta non sia stata preceduta da una valutazione comparativa delle competenze, né da un'adeguata consultazione dei Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali direttamente coinvolti (Ingegneri, Periti Industriali, etc.). Questa carenza istruttoria rende il provvedimento viziato da **eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria**.

Peraltro, identica questione è stata sollevata all'attenzione del Ministero del Made in Italy – MIMIT, allorché il "Piano Transizione 5.0" (art. 38, DL 19/2024) prevedeva la concessione dei crediti d'imposta per le imprese che realizzassero investimenti produttivi con riduzione dei consumi energetici nel 2024-2025, subordinando l'accesso al beneficio con la presentazione di certificazioni diagnostiche dei consumi di energia *ex ante* ed *ex post* rilasciate da "valutatori indipendenti". Anche in questo caso, il decreto le individuava esclusivamente tra due categorie di certificatori abilitati: Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati UNI CEI 11339

Roma, 8 gennaio 2026

Prot. /GE/df

Pag. 6 di 7

ed Energy Service Company (ESCo) certificate UNI CEI 11352. In questi termini, il MiMIt pubblicò il decreto attuativo, escludendo ingiustificatamente altre figure professionali già abilitate per legge alle diagnosi energetiche, in particolare: Ingegneri, Periti industriali, Questi professionisti, già individuati dalla normativa vigente (L. 10/1991, DLgs 192/2005, DPR 75/2013) come “tecnici abilitati” per attestati di prestazione energetica e diagnosi energetiche, si vedevano di nuovo esclusi dall’attività di diagnosi energetica da sempre ad essi affidata, anche all’epoca delle certificazioni diagnostiche ai fini della concessione del cd. “Superbonus 110%”. I rischi al tempo evidenziati furono i medesimi: a) Violazione della Direttiva UE 2018/958 sul test di proporzionalità; b) Restrizione ingiustificata della concorrenza professionale; c) Discriminazione tra professionisti con pari competenze; d) Danno al mercato e ai consumatori. In tal modo, a seguito di specifico intervento del CNPI, il Mimit, di concerto con il MEF, pubblicò un nuovo decreto del 24 luglio 2024, che all’art. **15** (*Certificazioni del risparmio energetico e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio*) stabiliva testualmente al comma 6 che:

*“Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:*

- *gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;*
- *le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;*
- *gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi...”*

Al successivo articolo 16 (*Perizia tecnica asseverata*) testualmente specificava che *“Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Gli attestati relativi alla perizia oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 12, sono redatti sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto....”*

***La perizia prevista al comma 1 può essere rilasciata dai medesimi soggetti di cui all’articolo 15 qualora in possesso dei requisiti ivi previsti”.***

### **3. CONCLUSIONE E RICHIESTE**

Alla luce delle gravi e manifeste illegittimità sopra esposte, che configurano un vizio di **violazione di legge** (contrasto con L. 10/1991, D.Lgs. 192/2005, D.P.R. 75/2013, L. 4/2013, principi costituzionali) ed **eccesso di potere** (disparità di trattamento irragionevole, difetto di istruttoria, travisamento della normativa di riferimento),

Roma, 8 gennaio 2026

Prot. /GE/df

Pag. 7 di 7

## SI CHIEDE

al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990:

- di **annullare** la parte delle "Regole Applicative del Conto Termico 3.0" (Allegato 3, prot. 238973 del 16.12.2025) che riserva la redazione delle diagnosi energetiche esclusivamente agli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati UNI CEI 11339 e alle Energy Service Company (ESCO) certificate UNI CEI 11352.

- di **provvedere in sostituzione** ad integrare e modificare le suddette "Regole", stabilendo in maniera esplicita che le diagnosi energetiche richieste per l'accesso al Conto Termico 3.0 possano essere redatte, in alternativa:

a) dagli **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)** certificati secondo la norma UNI CEI 11339;

b) dalle **Società di Servizi Energetici (ESCO)** certificate secondo la norma UNI CEI 11352;

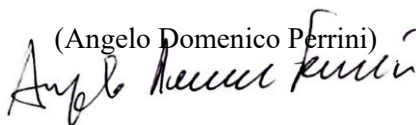
c) dai **"tecnici abilitati"** ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 192/2005 e dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 75/2013, e cioè dai professionisti iscritti negli albi degli Ordini e Collegi professionali di matrice tecnico-ingegneristica (Ingegneri, Periti Industriali, Architetti, Geometri, Periti Agrari, etc.) **nei limiti delle rispettive competenze professionali** così come definite dalle leggi istitutive dei singoli Ordini.

Si chiede altresì che, in attesa del riesame, venga **sospesa l'applicazione** della disposizione illegittima, per evitare il pregiudizio grave ed irreparabile ai professionisti legittimati e agli utenti del sistema.

Cordiali saluti

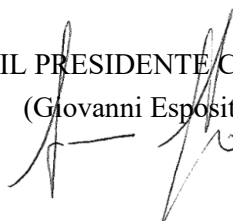
IL PRESIDENTE CNI

(Angelo Domenico Perrini)



IL PRESIDENTE CNPI

(Giovanni Esposito)



**From:** "DEE@pec.mase.gov.it" <DEE@pec.mase.gov.it>  
**Sent:** 13/02/2026 13:53:55  
**To:** cnpi@pec.cnpi.it  
**Subject:** Protocollo nr: 31796 - del 13/02/2026 - MASE - Area Organizzativa Omogenea (AOO) MASE Riscontro all'istanza di riesame ex art. 21-nonies L. 241/1990 contro il provvedimento di adozione/approvazione delle "Regole Applicative del Conto Termico 3.0", Allegato 3, pubblicate in data 16 dicembre 2025, n. prot. 238973, emanate in attuazione del D.M. 7 agosto 2025.

---

Invio di documento protocollato

**Protocollato da:**

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

MASE - Area Organizzativa Omogenea (AOO) MASE

**Registro:** REGISTRO UFFICIALE

**Modalita :** U

**Progressivo :** 31796

**Data protocollo:** 13/02/2026

**Oggetto:** Protocollo nr: 31796 - del 13/02/2026 - MASE - Area Organizzativa Omogenea (AOO) MASE Riscontro all'istanza di riesame ex art. 21-nonies L. 241/1990 contro il provvedimento di adozione/approvazione delle "Regole Applicative del Conto Termico 3.0", Allegato 3, pubblicate in data 16 dicembre 2025, n. prot. 238973, emanate in attuazione del D.M. 7 agosto 2025.

**Allegati:** 3

---

**Attachments:**



# Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica  
Divisione II – Efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche

IL DIRIGENTE

AL CNI – CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI  
INGEGNERI

[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

AL CNPI – CONSIGLIO NAZIONALE DEI PER. IND. E  
PER. IND. LAUREATI

[cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it)

**Oggetto: Riscontro all'istanza di riesame ex art. 21-nonies L. 241/1990 contro il provvedimento di adozione/approvazione delle "Regole Applicative del Conto Termico 3.0", Allegato 3, pubblicate in data 16 dicembre 2025, n. prot. 238973, emanate in attuazione del D.M. 7 agosto 2025.**

Si riscontra l'istanza promossa da Codesti Consigli per rappresentare quanto segue. Prima di affrontare i singoli motivi dedotti, appare opportuno evidenziare come il DM in oggetto sia frutto di un procedimento complesso dettato dalla legge, per cui una eventuale revisione impatterebbe sull'iter stesso e inevitabilmente sulla stabilità della disciplina introdotta.

Nel merito, si richiama brevemente il quadro nel quale l'istanza si colloca: il D.M. 7 agosto 2025 ha aggiornato la disciplina del Conto Termico con l'obiettivo di razionalizzare lo strumento, potenziarne l'efficacia nel settore civile e uniformarne le procedure (artt. 1-3). L'art. 29 del D.M. demanda a Regole Applicative la definizione degli aspetti tecnico-operativi necessari a garantire un'applicazione coerente e controllabile dell'incentivo. Tra gli elementi centrali di tale impianto, gli artt. 15 e 16 chiariscono quando le richieste di incentivo debbano essere corredate da diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica, rinviando all'Allegato I per gli standard tecnici. È in tale Allegato che si prevede che le diagnosi, ai fini dell'ammissibilità all'incentivo, siano redatte secondo la UNI CEI EN 16247 da soggetti qualificati quali EGE (UNI CEI 11339) o ESCo (UNI CEI 11352). Questa disposizione è stata introdotta accogliendo l'osservazione proposta dalla Conferenza Unificata delle Regioni ed Enti Locali, per garantire l'adeguatezza e solidità della documentazione, anche al fine di agevolare l'istruttoria.



Nell'istanza si ritiene che tale previsione violi la riserva di legge in materia di professioni, contrasti con la normativa primaria (L. 10/1991; L. 4/2013; D.lgs. 192/2005; DPR 75/2013) e integri eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e incoerenza sistematica. Ebbene, si ritiene il D.M. coerente con la finalità incentivante dello strumento, che, per sua natura, concede all'Amministrazione ampi margini di discrezionalità nella scelta dei requisiti e dei livelli di qualità. Pur rilevando che oggetto dell'istanza è un provvedimento “*implicito*” di adozione delle Regole Applicative, le quali non hanno natura normativa né innovativa e rispetto al decreto ministeriale cui afferiscono, lo scrivente Ministero ritiene comunque opportuno esaminare puntualmente le questioni prospettate.

1. In merito alla contestazione secondo cui l'Amministrazione avrebbe operato una “*sostituzione di titolo abilitativo*”, in quanto le Regole Applicative – con atto di rango inferiore – avrebbero asseritamente rimpiazzato il “tecnico abilitato” con la categoria degli EGE/ESCo certificati, in violazione della riserva di legge di cui all'art. 33, comma 5, Cost. e all'art. 2229 c.c., si evidenzia che l'art. 33, comma 5, Cost. dispone che “*è prescritto un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni*”, norma che, unitamente all'art. 2229 c.c., delinea un principio di riserva relativa di legge: è la legge che individua i requisiti per l'accesso alle professioni regolamentate e le attività riservate ai professionisti iscritti in albi. Tale riserva, tuttavia, non ha carattere generico o assoluto, né si estende a qualunque atto amministrativo che coinvolga, anche indirettamente, prestazioni di natura tecnica. Essa piuttosto opera quando un atto sub<sup>o</sup>primario pretenda di modificare – e non è questo il caso – chi può esercitare una determinata professione o di riservare atti tipici a una categoria, sostituendo titoli abilitativi previsti dalla legge.

Sul punto la giurisprudenza è univoca. Come ricordato dalla Corte costituzionale in materia di “professioni”, la riserva di legge opera solo quando viene incisa la disciplina dell'ordinamento professionale, ossia l'accesso, le attività riservate, l'assetto degli albi e le condizioni essenziali di esercizio della professione (Corte Cost., sent. n. 405/2005). La dottrina più autorevole, inoltre, sottolinea che restano sottratti a tale riserva gli atti amministrativi che disciplinano modalità di controllo, standard tecnici o requisiti documentali per l'accesso a benefici pubblici. Da tale quadro discende che la riserva di legge è violata solo quando l'Amministrazione modifica chi può esercitare una professione, non quando – come nel caso di specie – essa seleziona requisiti di qualità per l'idoneità di un documento necessario all'accesso a un incentivo pubblico. Ne consegue che la riserva di legge non è in alcun modo coinvolta, poiché la disciplina in esame non ha ad oggetto le professioni né incide sull'esercizio delle stesse, limitandosi a regolare una condizione di ammissibilità ad un beneficio economico.

Circa l'affermazione che le Regole Applicative avrebbero sostituito la figura del “**tecnico abilitato**” – definita dal D.lgs. 192/2005 – con quella di EGE/ESCo, creando una nuova abilitazione esclusiva, si rileva che l'Amministrazione non sottrae alcuna attività ai tecnici abilitati:





ingegneri, periti industriali e architetti continuano a restare pienamente titolari dell'attività professionale di diagnosi. In altri termini, **nessuna norma del D.M. o delle Regole Applicative limita o circoscrive l'esercizio professionale: i professionisti continuano a poter redigere diagnosi energetiche ai sensi della legge, senza restrizioni, come da normativa primaria.** Le Regole Applicative – **e ancor prima il D.M. stesso** – stabiliscono solo che, ai fini dell'ammissibilità dell'incentivo, la diagnosi debba rispettare la UNI CEI EN 16247 ed essere redatta da un EGE o una ESCo, come stabilito espressamente nell'Allegato I, paragrafo 4, del D.M. 7 agosto 2025, ove si legge testualmente che: *“Le diagnosi energetiche sono conformi alla UNI CEI EN 16247 e redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339 oppure da una ESCo certificata UNI CEI 11352”*. La disposizione è dunque contenuta nella fonte regolatrice primaria dello strumento e le Regole Applicative si limitano a darne attuazione. È quindi del tutto erroneo affermare che l'Amministrazione avrebbe usato un atto di rango inferiore per *“sostituire un titolo abilitativo”*: Si tratta, come si è avuto modo di osservare, di un ambito estraneo alla materia delle “professioni” e rientrante nella discrezionalità dell'Amministrazione, chiamata a garantire uniformità, verificabilità, replicabilità e controllo qualità in un sistema incentivante. Appare, dunque, che si **confonda la qualità richiesta al documento con la definizione delle competenze professionali, piani che la giurisprudenza e la dottrina tengono distinti.**

2. Circa il preteso contrasto con la L. 10/1991, il D.lgs. 192/2005 e il DPR 75/2013, sembra che le censure avanzate non colgano la distinzione – fondamentale – tra esercizio professionale e idoneità tecnica della documentazione ai fini dell'incentivo. Il D.M., infatti, non incide sulla definizione primaria di “tecnico abilitato” (art. 2, lett. bbb), richiamata in più norme per asseverazioni e altri atti tecnici. La scelta di richiedere, ai fini dell'accesso al Conto Termico, diagnosi redatte da EGE o ESCo non crea alcuna deroga alle competenze professionali previste dalla normativa primaria, poiché non riguarda l'esercizio della professione, ma esclusivamente l'idoneità della documentazione richiesta per ottenere un incentivo pubblico. Tale scelta si colloca nell'ambito della competenza che l'ordinamento attribuisce al Ministero in forza dell'articolo 28 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che demanda proprio a decreti ministeriali la disciplina dei contributi e delle relative condizioni tecniche. **Gli articoli 15, 16 e 29 del D.M. non auto-attribuiscono poteri ulteriori, ma rappresentano l'espressione di tale competenza legislativa,** nell'esercizio della quale il Ministero può definire standard tecnici, requisiti documentali e soglie di qualità.

3. Con il terzo motivo, gli istanti assumono che la previsione dell'Allegato I, par. 4, del D.M. 7 agosto 2025, nella parte in cui richiede che le diagnosi energetiche – ai soli fini dell'accesso al Conto Termico – siano redatte da soggetti certificati EGE o ESCo, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi. Come osservato, il CT non disciplina l'esercizio delle professioni, ma costituisce un meccanismo di incentivazione. Il D.M., di fatto, attribuisce espressamente all'Amministrazione il compito di definire standard tecnici e requisiti documentali a tutela della corretta erogazione delle risorse



pubbliche, rimettendo agli Allegati e alle Regole Applicative la definizione delle modalità operative e dei parametri di qualità: in tale contesto, la selezione dei soggetti abilitati alla redazione delle diagnosi energetiche costituisce l'espressione della discrezionalità amministrativa.

Sotto altro profilo, l'assunto secondo cui tale scelta equivarrebbe a preferire soltanto determinate categorie rispetto ai professionisti iscritti in Albi, non coglie la finalità della previsione: non si tratta di valorizzare una professione a discapito di un'altra, bensì di selezionare un requisito tecnico uniforme che consenta al GSE – responsabile dei controlli – di verificare, con criteri standard, le diagnosi effettuate e i dati utilizzati nella determinazione dell'incentivo. Si tratta di un requisito di qualità applicato al documento, non di una regolazione dell'attività professionale.

Inoltre, il D.M. prevede requisiti tecnico ☐ qualitativi anche per altre categorie di documenti e interventi (artt. 10, 15 e 29), a conferma che tali requisiti non sono un'eccezione ma un elemento ordinario della disciplina del Conto Termico e coerente con la logica degli allegati tecnici. I professionisti non sono dunque esclusi dalla diagnosi energetica: possono svolgerla secondo la normativa vigente. La limitazione riguarda solo la sua validità ai fini dell'incentivo, scelta del tutto legittima nell'ambito di una misura finanziaria.

4. Con il quarto motivo si assume che la previsione dell'Allegato I, violerebbe la L. 4/2013 sulle professioni non organizzate. La L. 4/2013 è norma che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con l'obiettivo di tutelare gli utenti e garantire qualità, trasparenza e correttezza delle prestazioni professionali svolte da soggetti non appartenenti a categorie ordinistiche. Essa, dunque, ha una funzione di cornice e riguarda il mercato professionale privato, **non la regolazione dei requisiti per accedere a benefici finanziari erogati dalla Pubblica Amministrazione.**

Come più volte rilevato, il Conto Termico costituisce uno strumento incentivante e non una disciplina della professione: in tale ambito, l'Amministrazione dispone di margini di discrezionalità nel definire requisiti documentali e standard qualitativi. Sul punto, la previsione di cui all'Allegato I si limita a stabilire che, ai soli fini dell'ammissibilità all'incentivo, la diagnosi deve possedere un determinato livello di qualità e tracciabilità. **Non vi è dunque alcuna sovrapposizione con l'ambito applicativo della L. 4/2013, che non disciplina né limita le condizioni tecniche di ammissibilità ai contributi pubblici.**

5. Il D.M. 7 agosto 2025 è stato adottato previo conseguimento dell'Intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2025 – Rep. atti n. 115/CU. Parallelamente, gli allegati tecnici e le Regole Applicative rientrano, per loro natura, nella fase esecutivo ☐ attuativa dello strumento e sono definiti in base all'istruttoria condotta dalla Direzione Generale e dal GSE, cui il D.M. attribuisce compiti di proposta, controllo e verifica. La lamentata mancata consultazione degli Ordini professionali non costituisce vizio del procedimento, poiché **nessuna norma – primaria o di altro rango – prevede che, per l'individuazione dei requisiti tecnici di ammissibilità a un incentivo,**



**l'Amministrazione debba attivare un procedimento di concertazione con le rappresentanze professionali.**

Nel sottolineare che la scelta operata dall'Amministrazione non ha alcun impatto "ordinamentale" sulle professioni, si ribadisce infatti che il D.M. non modifica né comprime l'esercizio della professione, ma stabilisce unicamente quali documenti siano idonei ai fini dell'incentivo. Ne consegue che la dedotta necessità di estendere il procedimento consultivo anche ai Consigli Nazionali muove da un presupposto giuridico non corretto, poiché sovrappone il piano dei procedimenti necessari in caso di disciplina ordinamentale con quello – **del tutto distinto** – degli atti amministrativi attuativi e tecnico-strumentali, per i quali la legge non prescrive alcuna forma necessitata di partecipazione.

Tutto quanto sopra riportato, pur prendendo atto dell'intento di tutelare interessi professionali ed economici certamente meritevoli di considerazione, si rappresenta che l'istanza, come proposta, non può essere accolta.

IL DIRIGENTE

*Ilde Gaudiello*

(il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005, s.m.i., e norme collegate,  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



# Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica  
Divisione II – Efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche

IL DIRIGENTE

AL CNI – CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI  
INGEGNERI

[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

AL CNPI – CONSIGLIO NAZIONALE DEI PER. IND. E  
PER. IND. LAUREATI

[cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it)

**Oggetto: Riscontro all'istanza di riesame ex art. 21-nonies L. 241/1990 contro il provvedimento di adozione/approvazione delle "Regole Applicative del Conto Termico 3.0", Allegato 3, pubblicate in data 16 dicembre 2025, n. prot. 238973, emanate in attuazione del D.M. 7 agosto 2025.**

Si riscontra l'istanza promossa da Codesti Consigli per rappresentare quanto segue. Prima di affrontare i singoli motivi dedotti, appare opportuno evidenziare come il DM in oggetto sia frutto di un procedimento complesso dettato dalla legge, per cui una eventuale revisione impatterebbe sull'iter stesso e inevitabilmente sulla stabilità della disciplina introdotta.

Nel merito, si richiama brevemente il quadro nel quale l'istanza si colloca: il D.M. 7 agosto 2025 ha aggiornato la disciplina del Conto Termico con l'obiettivo di razionalizzare lo strumento, potenziarne l'efficacia nel settore civile e uniformarne le procedure (artt. 1-3). L'art. 29 del D.M. demanda a Regole Applicative la definizione degli aspetti tecnico-operativi necessari a garantire un'applicazione coerente e controllabile dell'incentivo. Tra gli elementi centrali di tale impianto, gli artt. 15 e 16 chiariscono quando le richieste di incentivo debbano essere corredate da diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica, rinviando all'Allegato I per gli standard tecnici. È in tale Allegato che si prevede che le diagnosi, ai fini dell'ammissibilità all'incentivo, siano redatte secondo la UNI CEI EN 16247 da soggetti qualificati quali EGE (UNI CEI 11339) o ESCo (UNI CEI 11352). Questa disposizione è stata introdotta accogliendo l'osservazione proposta dalla Conferenza Unificata delle Regioni ed Enti Locali, per garantire l'adeguatezza e solidità della documentazione, anche al fine di agevolare l'istruttoria.



Nell'istanza si ritiene che tale previsione violi la riserva di legge in materia di professioni, contrasti con la normativa primaria (L. 10/1991; L. 4/2013; D.lgs. 192/2005; DPR 75/2013) e integri eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e incoerenza sistematica. Ebbene, si ritiene il D.M. coerente con la finalità incentivante dello strumento, che, per sua natura, concede all'Amministrazione ampi margini di discrezionalità nella scelta dei requisiti e dei livelli di qualità. Pur rilevando che oggetto dell'istanza è un provvedimento “*implicito*” di adozione delle Regole Applicative, le quali non hanno natura normativa né innovativa e rispetto al decreto ministeriale cui afferiscono, lo scrivente Ministero ritiene comunque opportuno esaminare puntualmente le questioni prospettate.

1. In merito alla contestazione secondo cui l'Amministrazione avrebbe operato una “*sostituzione di titolo abilitativo*”, in quanto le Regole Applicative – con atto di rango inferiore – avrebbero asseritamente rimpiazzato il “tecnico abilitato” con la categoria degli EGE/ESCo certificati, in violazione della riserva di legge di cui all'art. 33, comma 5, Cost. e all'art. 2229 c.c., si evidenzia che l'art. 33, comma 5, Cost. dispone che “*è prescritto un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni*”, norma che, unitamente all'art. 2229 c.c., delinea un principio di riserva relativa di legge: è la legge che individua i requisiti per l'accesso alle professioni regolamentate e le attività riservate ai professionisti iscritti in albi. Tale riserva, tuttavia, non ha carattere generico o assoluto, né si estende a qualunque atto amministrativo che coinvolga, anche indirettamente, prestazioni di natura tecnica. Essa piuttosto opera quando un atto sub<sup>□</sup>primario pretenda di modificare – e non è questo il caso – chi può esercitare una determinata professione o di riservare atti tipici a una categoria, sostituendo titoli abilitativi previsti dalla legge.

Sul punto la giurisprudenza è univoca. Come ricordato dalla Corte costituzionale in materia di “professioni”, la riserva di legge opera solo quando viene incisa la disciplina dell'ordinamento professionale, ossia l'accesso, le attività riservate, l'assetto degli albi e le condizioni essenziali di esercizio della professione (Corte Cost., sent. n. 405/2005). La dottrina più autorevole, inoltre, sottolinea che restano sottratti a tale riserva gli atti amministrativi che disciplinano modalità di controllo, standard tecnici o requisiti documentali per l'accesso a benefici pubblici. Da tale quadro discende che la riserva di legge è violata solo quando l'Amministrazione modifica chi può esercitare una professione, non quando – come nel caso di specie – essa seleziona requisiti di qualità per l'idoneità di un documento necessario all'accesso a un incentivo pubblico. Ne consegue che la riserva di legge non è in alcun modo coinvolta, poiché la disciplina in esame non ha ad oggetto le professioni né incide sull'esercizio delle stesse, limitandosi a regolare una condizione di ammissibilità ad un beneficio economico.

Circa l'affermazione che le Regole Applicative avrebbero sostituito la figura del “**tecnico abilitato**” – definita dal D.lgs. 192/2005 – con quella di EGE/ESCo, creando una nuova abilitazione esclusiva, si rileva che l'Amministrazione non sottrae alcuna attività ai tecnici abilitati:



ingegneri, periti industriali e architetti continuano a restare pienamente titolari dell'attività professionale di diagnosi. In altri termini, **nessuna norma del D.M. o delle Regole Applicative limita o circoscrive l'esercizio professionale: i professionisti continuano a poter redigere diagnosi energetiche ai sensi della legge, senza restrizioni, come da normativa primaria.** Le Regole Applicative – **e ancor prima il D.M. stesso** – stabiliscono solo che, ai fini dell'ammissibilità dell'incentivo, la diagnosi debba rispettare la UNI CEI EN 16247 ed essere redatta da un EGE o una ESCo, come stabilito espressamente nell'Allegato I, paragrafo 4, del D.M. 7 agosto 2025, ove si legge testualmente che: *“Le diagnosi energetiche sono conformi alla UNI CEI EN 16247 e redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339 oppure da una ESCo certificata UNI CEI 11352”*. La disposizione è dunque contenuta nella fonte regolatrice primaria dello strumento e le Regole Applicative si limitano a darne attuazione. È quindi del tutto erroneo affermare che l'Amministrazione avrebbe usato un atto di rango inferiore per *“sostituire un titolo abilitativo”*: Si tratta, come si è avuto modo di osservare, di un ambito estraneo alla materia delle “professioni” e rientrante nella discrezionalità dell'Amministrazione, chiamata a garantire uniformità, verificabilità, replicabilità e controllo qualità in un sistema incentivante. Appare, dunque, che si **confonda la qualità richiesta al documento con la definizione delle competenze professionali, piani che la giurisprudenza e la dottrina tengono distinti.**

2. Circa il preteso contrasto con la L. 10/1991, il D.lgs. 192/2005 e il DPR 75/2013, sembra che le censure avanzate non colgano la distinzione – fondamentale – tra esercizio professionale e idoneità tecnica della documentazione ai fini dell'incentivo. Il D.M., infatti, non incide sulla definizione primaria di “tecnico abilitato” (art. 2, lett. bbb), richiamata in più norme per asseverazioni e altri atti tecnici. La scelta di richiedere, ai fini dell'accesso al Conto Termico, diagnosi redatte da EGE o ESCo non crea alcuna deroga alle competenze professionali previste dalla normativa primaria, poiché non riguarda l'esercizio della professione, ma esclusivamente l'idoneità della documentazione richiesta per ottenere un incentivo pubblico. Tale scelta si colloca nell'ambito della competenza che l'ordinamento attribuisce al Ministero in forza dell'articolo 28 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che demanda proprio a decreti ministeriali la disciplina dei contributi e delle relative condizioni tecniche. **Gli articoli 15, 16 e 29 del D.M. non autoattribuiscono poteri ulteriori, ma rappresentano l'espressione di tale competenza legislativa,** nell'esercizio della quale il Ministero può definire standard tecnici, requisiti documentali e soglie di qualità.

3. Con il terzo motivo, gli istanti assumono che la previsione dell'Allegato I, par. 4, del D.M. 7 agosto 2025, nella parte in cui richiede che le diagnosi energetiche – ai soli fini dell'accesso al Conto Termico – siano redatte da soggetti certificati EGE o ESCo, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi. Come osservato, il CT non disciplina l'esercizio delle professioni, ma costituisce un meccanismo di incentivazione. Il D.M., di fatto, attribuisce espressamente all'Amministrazione il compito di definire standard tecnici e requisiti documentali a tutela della corretta erogazione delle risorse





pubbliche, rimettendo agli Allegati e alle Regole Applicative la definizione delle modalità operative e dei parametri di qualità: in tale contesto, la selezione dei soggetti abilitati alla redazione delle diagnosi energetiche costituisce l'espressione della discrezionalità amministrativa.

Sotto altro profilo, l'assunto secondo cui tale scelta equivarrebbe a preferire soltanto determinate categorie rispetto ai professionisti iscritti in Albi, non coglie la finalità della previsione: non si tratta di valorizzare una professione a discapito di un'altra, bensì di selezionare un requisito tecnico uniforme che consenta al GSE – responsabile dei controlli – di verificare, con criteri standard, le diagnosi effettuate e i dati utilizzati nella determinazione dell'incentivo. Si tratta di un requisito di qualità applicato al documento, non di una regolazione dell'attività professionale.

Inoltre, il D.M. prevede requisiti tecnico ☐ qualitativi anche per altre categorie di documenti e interventi (artt. 10, 15 e 29), a conferma che tali requisiti non sono un'eccezione ma un elemento ordinario della disciplina del Conto Termico e coerente con la logica degli allegati tecnici. I professionisti non sono dunque esclusi dalla diagnosi energetica: possono svolgerla secondo la normativa vigente. La limitazione riguarda solo la sua validità ai fini dell'incentivo, scelta del tutto legittima nell'ambito di una misura finanziaria.

4. Con il quarto motivo si assume che la previsione dell'Allegato I, violerebbe la L. 4/2013 sulle professioni non organizzate. La L. 4/2013 è norma che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con l'obiettivo di tutelare gli utenti e garantire qualità, trasparenza e correttezza delle prestazioni professionali svolte da soggetti non appartenenti a categorie ordinistiche. Essa, dunque, ha una funzione di cornice e riguarda il mercato professionale privato, **non la regolazione dei requisiti per accedere a benefici finanziari erogati dalla Pubblica Amministrazione.**

Come più volte rilevato, il Conto Termico costituisce uno strumento incentivante e non una disciplina della professione: in tale ambito, l'Amministrazione dispone di margini di discrezionalità nel definire requisiti documentali e standard qualitativi. Sul punto, la previsione di cui all'Allegato I si limita a stabilire che, ai soli fini dell'ammissibilità all'incentivo, la diagnosi deve possedere un determinato livello di qualità e tracciabilità. **Non vi è dunque alcuna sovrapposizione con l'ambito applicativo della L. 4/2013, che non disciplina né limita le condizioni tecniche di ammissibilità ai contributi pubblici.**

5. Il D.M. 7 agosto 2025 è stato adottato previo conseguimento dell'Intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2025 – Rep. atti n. 115/CU. Parallelamente, gli allegati tecnici e le Regole Applicative rientrano, per loro natura, nella fase esecutivo ☐ attuativa dello strumento e sono definiti in base all'istruttoria condotta dalla Direzione Generale e dal GSE, cui il D.M. attribuisce compiti di proposta, controllo e verifica. La lamentata mancata consultazione degli Ordini professionali non costituisce vizio del procedimento, poiché **nessuna norma – primaria o di altro rango – prevede che, per l'individuazione dei requisiti tecnici di ammissibilità a un incentivo,**





**l'Amministrazione debba attivare un procedimento di concertazione con le rappresentanze professionali.**

Nel sottolineare che la scelta operata dall'Amministrazione non ha alcun impatto "ordinamentale" sulle professioni, si ribadisce infatti che il D.M. non modifica né comprime l'esercizio della professione, ma stabilisce unicamente quali documenti siano idonei ai fini dell'incentivo. Ne consegue che la dedotta necessità di estendere il procedimento consultivo anche ai Consigli Nazionali muove da un presupposto giuridico non corretto, poiché sovrappone il piano dei procedimenti necessari in caso di disciplina ordinamentale con quello – **del tutto distinto** – degli atti amministrativi attuativi e tecnico-strumentali, per i quali la legge non prescrive alcuna forma necessitata di partecipazione.

Tutto quanto sopra riportato, pur prendendo atto dell'intento di tutelare interessi professionali ed economici certamente meritevoli di considerazione, si rappresenta che l'istanza, come proposta, non può essere accolta.

IL DIRIGENTE

*Ilde Gaudiello*

(il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005, s.m.i., e norme collegate,  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Roma, 18 febbraio 2026

Prot./GE/df

Pag. 1 di 7

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Dipartimento energia  
Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica  
Divisione II – Efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche  
Via Sallustiana, 53  
00187 Roma  
dee@pec.mase.gov.it

Oggetto: Riscontro alla nota MASE prot. n. 0031796 del 13 febbraio 2026 - Istanza di riesame ex art. 21-*nonies* L. 241/1990 avverso le “Regole Applicative del Conto Termico 3.0”, Allegato 3 - Osservazioni sul rispetto del test di proporzionalità (D.Lgs. 142/2020) e sulla tutela delle Professioni regolamentate

## PREMESSA

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI), congiuntamente al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), in data 9 gennaio 2026, ha presentato istanza di riesame ex art. 21-*nonies* L. 241/1990 avverso le disposizioni contenute nelle “Regole Applicative del Conto Termico 3.0”, Allegato 3, pubblicato il 16 dicembre 2025, nella parte in cui riservano la redazione delle diagnosi energetiche, ai fini dell'accesso all'incentivo, esclusivamente agli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati UNI CEI 11339 o alle Energy Service Company (ESCo) certificate UNI CEI 11352.

Con nota prot. n. 0031796 del 13 febbraio 2026, Codesto Ministero ha riscontrato l'istanza rigettandola integralmente, affermando che la previsione contestata non violerebbe la riserva di legge in materia di Professioni, poiché l'Amministrazione si sarebbe limitata a “selezionare requisiti di qualità per l'idoneità di un documento necessario all'accesso a un incentivo pubblico”.

Con la presente, CNPI e CNI intendono **controdedurre puntualmente** alle argomentazioni svolte, evidenziando che la posizione rappresentata dal CNPI e dal CNI **non è meramente corporativa**, ma mira a garantire il rispetto della legalità, l'uniformità e la qualità delle prestazioni professionali, nell'interesse della pubblica incolumità e della sicurezza generale.

## RETTIFICA PRELIMINARE: RICONOSCIMENTO NATURA EGE

**Il CNPI e il CNI riconoscono preliminarmente che l'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è e rimane una professione NON regolamentata ai sensi della Legge n.4/2013**

L'EGE è disciplinato dal D.Lgs. n.102/2014 (artt. 8 e 12) e dai decreti attuativi (in particolare Decreto Interdirezionale 12 maggio 2015 sugli schemi di certificazione), ma **non è soggetto a regolamentazione ordinistica**. La certificazione UNI CEI 11339 è uno standard tecnico volontario ex L. n.4/2013, non un requisito di legge per l'esercizio della professione.



Roma, 18 febbraio 2026

Prot./GE/df

Pag. 2 di 7

**La professione di EGE è stata di fatto individuata con l'art. 12 D.Lgs 4 luglio 2014 n.102 (*"Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"*)**

Difatti con tale disposizione, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT) di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MASE) approvano gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia proposte da ACCREDIA.

In conseguenza di tale condizione, entro 180 giorni dalla pubblicazione del D.lgs. n.102/2014, UNI - CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, hanno elaborato norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziali, industriale, terziario e trasporti (art.12, comma 2) ed elaborato le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia (EGE), ***"al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore"*** (art. 12, comma 3, D.lgs. 4 luglio 2014 n. 102).

Con il successivo comma 6, l'art.12 cit. conclude stabilendo che ***"ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce uno protocollo per l'iscrizione agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'ENEA. a) ESCO certificate UNI CEI 11352; b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339; c) organizzazioni certificate ISO 50"***.

Con tale impostazione, sebbene di rango non ordinistico, la certificazione UNI CEI 11339 costituisce ora un requisito di legge per l'esercizio della professione di "EGE", non un mero "standard tecnico" liberamente scelto dall'Amministrazione.

Ciò premesso, **l'assenza di regolamentazione ordinistica dell'EGE non esclude affatto la violazione del principio di proporzionalità e della riserva di legge**, come di seguito argomentato.

#### **PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DEL TEST DI PROPORZIONALITÀ (D.Lgs. n.142/2020)**

##### **1. Il D.M. 7 agosto 2025 e l'Allegato I paragrafo 4) introducono una nuova limitazione all'accesso all'incentivo che restringe l'esercizio di attività professionali**

Il D.Lgs. 16 ottobre 2020 n.142, in attuazione della Direttiva UE 2018/958, impone che **PRIMA** dell'introduzione di nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, **venga effettuata una valutazione di proporzionalità** (art. 3, comma 1).

L'art. 3, comma 1, stabilisce testualmente:

*"I soggetti regolatori [...] nell'ambito dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti normativi o dell'istruttoria degli atti amministrativi con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, procedono alla valutazione di proporzionalità ai sensi del presente decreto, utilizzando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato I."*





Roma, 18 febbraio 2026

Prot./GE/df

Pag. 3 di 7

Nel caso specifico, l'Allegato I, paragrafo 4<sup>1</sup>, del D.M. 7 agosto 2025, rubricato testualmente *“Criteri di ammissibilità per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica stabilisce che “le diagnosi energetiche sono conformi alla UNI CEI EN 16247 e redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339 oppure da una ESCo certificata UNI CEI 11352”.*

Ciò significa che il criterio di ammissibilità per le diagnosi energetiche preliminari e gli APE validi, ai fini dell'incentivazione, è individuato nella qualificazione del professionista abilitato a redigerle, che – in base al decreto citato - devono essere ineludibilmente un “Esperto in Gestione dell'Energia” certificato o una “ESCo” certificata!

Questa previsione limita di fatto, per effetto di una scelta ministeriale, l'esercizio di un'attività professionale (redazione di diagnosi energetiche) già riservata per legge ai “tecnici abilitati” ex D.Lgs. n.192/2005.

La definizione di “tecnico abilitato” nella normativa primaria si rintraccia nelle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. n.192/2005, art. 16-bis: “gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico, individuati attraverso una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato”;
- D.P.R. 75/2013, art. 2: “tecnico abilitato” = soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali (ingegneri, architetti, periti industriali, geometri);
- L. 10/1991, art. 26: rimanda ai “professionisti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti”.

La conclusione è che il D.M. 7 agosto 2025 introduce una nuova limitazione all'esercizio di un'attività professionale (diagnosi energetica ai fini del Conto Termico) **SENZA aver effettuato il test di proporzionalità previsto dal D.Lgs. n.142/2020, in recepimento dei criteri di cui all'art. 7. Direttiva UE 2018/958 e Allegato I D.Lgs. n.142/2020.**

## **SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE SULLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI RISERVATE**

**2. L'Allegato I del D.M. 7 agosto 2025 sottrae di fatto ai “tecnici abilitati” un'attività che la legge primaria gli attribuisce.**

---

<sup>1</sup> 4. Criteri di ammissibilità per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica

Le diagnosi energetiche sono conformi alle norme tecniche UNI CEI EN 16247 e redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102. Dovranno inoltre seguire i criteri minimi previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Gli attestati di prestazione energetica sono conformi al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, nonché ai decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle disposizioni regionali, ove presenti.



Roma, 18 febbraio 2026

Prot./GE/df

Pag. 4 di 7

Nella nota del 13 febbraio 2026, il MASE afferma (pag. 3) che *“nessuna norma del D.M. o delle Regole Applicative limita o circoscrive l’esercizio professionale: i professionisti continuano a poter redigere diagnosi energetiche ai sensi della legge, senza restrizioni”*.

**Tale affermazione – ad avviso degli scriventi Consigli Nazionali - è formalmente corretta, ma sostanzialmente fuorviante.**

È vero che Ingegneri e Periti industriali *possono continuare* a redigere diagnosi energetiche. Tuttavia, **tali diagnosi NON sono riconosciute valide ai fini dell’accesso al Conto Termico**, che rappresenta uno dei principali strumenti incentivanti per l’efficienza energetica in Italia.

La conseguenza pratica è che – per effetto di tale scelta, operata in via regolamentare - **i tecnici abilitati sono di fatto esclusi dal mercato delle diagnosi energetiche incentivate**, con grave pregiudizio per:

- a) I professionisti iscritti agli Albi (circa 15.000 Periti Industriali e 200.000+ Ingegneri competenti in ambito energetico);
- b) Gli utenti finali, che subiscono una riduzione della concorrenza e un conseguente aumento dei costi delle diagnosi;
- c) L’efficacia stessa del Conto Termico, che vede ridotto il numero di operatori qualificati disponibili.

### **TERZO MOTIVO: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO INGIUSTIFICATA TRA PROFESSIONISTI**

#### **3. La norma crea una disparità di trattamento non giustificata tra EGE/ESCo (certificati UNI) e tecnici abilitati ex lege**

L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n.142/2020 stabilisce che *“le nuove disposizioni legislative o regolamentari che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio [...] non possono introdurre discriminazioni, né in via diretta, né in via indiretta”*.

Per quanto riguarda i **requisiti di accesso alla professione**, i **“tecnici abilitati” (ingegneri, periti industriali, architetti e geometri)** devono conseguire una laurea, superare l’esame di Stato e iscriversi al relativo Albo professionale. Gli **“Esperti in Gestione dell’Energia” (EGE)** e le **Energy Service Company (ESCo)**, invece, accedono alla qualifica mediante certificazione UNI, senza dover sostenere alcun esame di Stato.

Sul fronte della **formazione continua**, per i **“tecnici abilitati”** essa è obbligatoria per legge, con l’acquisizione annuale di Crediti Formativi Professionali (CFP). Per gli EGE e le ESCo, la formazione continua è prevista dalla norma UNI di riferimento, ma rimane su base volontaria.

In tema di **responsabilità professionale**, i tecnici abilitati sono tenuti per legge a stipulare una polizza di responsabilità civile obbligatoria (ai sensi del D.P.R. n.137/2012). Per gli EGE e le ESCo, invece, tale obbligo assicurativo non è sempre previsto.





Roma, 18 febbraio 2026

Prot./GE/df

Pag. 5 di 7

Per quanto concerne il **rispetto delle regole di etica e deontologiche**, i professionisti iscritti agli Albi sono sottoposti al controllo e al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Al contrario, gli EGE e le ESCo non sono soggetti ad alcuna forma di vigilanza deontologica organizzata.

Relativamente alla **competenza nella redazione di diagnosi energetiche**, essa è riconosciuta ai “tecnici abilitati” dal D.Lgs. n.192/2005, dal D.P.R. n.75/2013 e dalla L. n.10/1991. Per gli EGE, la competenza è riconosciuta dal D.Lgs. n.102/2014.

Infine, per quanto riguarda la **validità delle diagnosi ai fini dell'accesso al Conto Termico**, le **diagnosi redatte dai “tecnici abilitati” sono escluse dal D.M. 7 agosto 2025**, mentre quelle redatte da EGE certificati o ESCo certificate sono espressamente ammesse.

La **conclusione è che** emerge un evidente paradosso normativo, per cui i Professionisti soggetti a requisiti più stringenti (esame di Stato, iscrizione ad Albo, polizza RC obbligatoria, controllo deontologico) risultano esclusi dall'ambito di applicazione dell'incentivo, mentre operatori con requisiti meno rigorosi e privi di vigilanza ordinistica sono ammessi. Ciò costituisce **discriminazione indiretta** vietata dall'art.4 D.Lgs. n.142/2020.

## **L'APPROCCIO DEL CNPI E DEL CNI: COLLABORAZIONE, NON CORPORATIVISMO**

### **4. La posizione del CNPI e del CNI è collaborativa e propositiva.**

Il CNPI e il CNI **condividono pienamente** l'esigenza espressa dal MASE di “garantire l'adeguatezza e solidità della documentazione”, tramite standard uniformi e verificabili.

**Riconosciamo che è giusto avere un parametro che garantisca uniformità sui documenti prodotti.**

Tuttavia, **l'obiettivo della qualità deve essere perseguito nel rispetto della legalità**, eliminando ostacoli alla libera concorrenza tra professionisti qualificati e approfondendo effettivamente le conoscenze e la formazione degli operatori, nell'interesse della pubblica incolumità e della sicurezza generale.

### **5. Proposta di modifica dell'Allegato I, paragrafo 4, del D.M. 7 agosto 2025**

Per superare le criticità rilevate e raggiungere comunque l'obiettivo di qualità perseguito dal MASE, il CNPI e il CNI propongono la seguente **modifica alternativa della disciplina**:

#### **Testo proposto:**

*“Le diagnosi energetiche sono conformi alla UNI CEI EN 16247 e redatte da:*

- a) Tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti ai sensi del D.lgs. n.192/2005, art. 2, comma 1, lett. bbb) e del D.P.R. n.75/2013, art.2 (Ingegneri, Architetti, Periti industriali, Geometri, iscritti ai rispettivi Albi professionali), in regola con gli obblighi di aggiornamento della competenza



Roma, 18 febbraio 2026

Prot./GE/df

Pag. 6 di 7

professionale ovvero con formazione specifica di 40 ore in materia di diagnosi energetica secondo la norma UNI CEI EN 16247;

oppure

b) Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati UNI CEI 11339;

oppure

c) Energy Service Company (ESCO) certificate UNI CEI 11352.”

**Tale soluzione conseguirebbe gli obiettivi di legalità e rispetto della normativa vigente, realizzando gli obiettivi strategici che la norma si propone sotto molteplici aspetti:** a) Elimina in radice la violazione del test di proporzionalità (D.Lgs. n.142/2020); b) Elimina la discriminazione indiretta a danno dei tecnici abilitati; c) Garantisce uniformità e qualità: tutte le diagnosi devono rispettare UNI CEI EN 16247; d) Assicura competenza verificabile: formazione obbligatoria di 40 ore; e) Favorisce la concorrenza tra professionisti qualificati, riducendo i costi per gli utenti; f) Rispetta la gerarchia delle fonti: attribuisce ai tecnici abilitati per legge le attività che la legge riserva alle Professioni cui la legge riserva la progettazione di edifici ed impianti.

Le diagnosi energetiche, soprattutto quando riguardano interventi di efficientamento strutturale su edifici, incidono direttamente sulla sicurezza degli impianti e sulla pubblica incolumità. In tali ambiti, la riserva di legge ex artt. 33, comma 5, e 117 Cost. e art. 2229 c.c. opera a pieno titolo.

**Alla luce di quanto sopra esposto,**

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri,

#### **CHIEDONO**

che Codesto Ministero, in accoglimento dell'istanza di riesame ex art. 21-*nonies* L. n.241/1990:

1. Riconosca che la disciplina contestata non ha effettuato il test di proporzionalità previsto dal D.Lgs. n.142/2020, violando l'obbligo di valutazione *ex ante*;
2. Riconosca che la riserva esclusiva a favore di EGE/ESCO costituisce limitazione sproporzionata dell'esercizio di attività professionali riservate ai tecnici abilitati ex D.Lgs. n.192/2005;
3. Avvii un procedimento di revisione delle “Regole Applicative del Conto Termico 3.0”, Allegato 3, previa consultazione obbligatoria con il CNPI, il CNI e le altre rappresentanze professionali interessate;
4. Adotti la soluzione proposta al punto 5, che garantisce al contempo qualità uniforme delle diagnosi e rispetto del principio di proporzionalità.





Roma, 18 febbraio 2026

Prot./GE/df

Pag. 7 di 7

**In subordine**, ove Codesto Ministero dovesse persistere nel diniego, il CNPI e il CNI si riservano di adire le competenti sedi giurisdizionali per ottenere l'annullamento delle disposizioni illegittime.

**Il CNPI e il CNI si dichiarano pienamente disponibili** a un confronto costruttivo con Codesto Ministero, al fine di individuare una soluzione condivisa che garantisca la conformità al D.Lgs. n.142/2020 (test di proporzionalità), l'uniformità e la qualità delle diagnosi energetiche, la libera concorrenza tra professionisti qualificati e la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza generale.

Certi di un costruttivo riscontro, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE CNPI  
(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE CNI  
(Angelo Domenico Perrini)



# Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica  
Divisione II - Efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche

IL DIRIGENTE

AL CNI – CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI  
INGEGNERI

[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

AL CNPI – CONSIGLIO NAZIONALE DEI PER. IND. E  
PER. IND. LAUREATI

[cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it)

**Oggetto: Riscontro a replica nell'ambito dell'istanza ex art. 21-nonies L. 241/1990 datata 9/01/2026.**

Si fa seguito alla nota del 19 febbraio 2026, con la quale codesti Consigli hanno inteso controdedurre alle argomentazioni svolte da questo Ministero nel riscontro del 13 febbraio 2026, per confermare quanto già rappresentato dall'Amministrazione.

Preliminarmente, si rileva che le ulteriori osservazioni formulate non introducono profili nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, ma si limitano a riproporre, sotto diversa angolazione, censure già confutate, muovendo da una persistente sovrapposizione tra il piano dell'ordinamento professionale e quello delle condizioni di ammissibilità a un incentivo pubblico.

1. Le argomentazioni svolte in ordine alla presunta violazione del test di proporzionalità ex D.lgs. n. 142/2020 non considerano come il D.M. 7 agosto 2025 e il relativo Allegato I non introducano alcuna limitazione all'accesso o all'esercizio di professioni regolamentate, ma disciplinano esclusivamente i requisiti tecnico-qualitativi della documentazione necessaria per accedere a una misura incentivante. Ne consegue che non ricorrono i presupposti applicativi del D.lgs. n. 142/2020, che riguarda unicamente interventi incidenti sull'ordinamento delle professioni e non scelte amministrative afferenti alla selezione di requisiti per l'erogazione di risorse pubbliche. Sul punto, **la Corte di Giustizia UE e la giurisprudenza interna distinguono nettamente tra restrizioni professionali – soggette a test di proporzionalità – e condizioni di accesso a regimi di aiuto o incentivi, come nel caso di specie, non soggette al test.**

2. L'assunto secondo cui la disciplina contestata determinerebbe una limitazione sostanziale dell'attività dei tecnici abilitati, poi, non trova riscontro sul piano giuridico, posto che, come già chiarito, ingegneri e periti industriali continuano a redigere diagnosi energetiche ai sensi della normativa primaria. La previsione dell'Allegato I incide unicamente sulla spendibilità del documento ai fini dell'incentivo, ambito nel quale l'Amministrazione esercita una legittima discrezionalità tecnica. Gli eventuali effetti economici derivanti dalla selezione di requisiti più



stringenti non sono assimilabili a una riserva di attività né a una compressione dell'esercizio professionale.

3. Più in generale, la previsione oggi contestata non valorizza una professione a scapito di un'altra, ma, come già detto, riguarda un requisito riferito **al documento**, non alla figura professionale. Si individua un criterio tecnico uniforme volto a garantire standard metodologico e il riconoscimento delle figure dell'Esperto in Gestione dell'Energia e delle ESCo, nonché delle relative certificazioni, non comporta l'attribuzione di una riserva generale di attività né l'esclusione discriminatoria di altre figure professionali dall'esercizio delle diagnosi energetiche.

Infine, si ritiene che i richiami ai DD.lgs. nn. 192/2005 e 102/2014, al D.P.R. n. 75/2013 e alla L. n. 10/1991 muovono da un errore "*di piano*", poiché tali disposizioni individuano i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività professionale in generale, ma non impongono che ogni diagnosi debba essere riconosciuta come idonea ai fini dell'accesso a specifiche misure incentivanti. Diversamente, il Conto Termico, nell'esercizio di una discrezionalità tecnica coerente con la natura dello strumento, seleziona quali diagnosi siano utilizzabili ai fini dell'erogazione di un incentivo pubblico.

Tanto confermato e ribadito, deve chiarirsi che la scrivente struttura ha competenze tecniche, implicanti approfondimenti istruttori, per cui esulano dal proprio ambito operativo valutazioni di opportunità e di policy che implicino un riesame.

Si conferma che non ricorrono i presupposti per accogliere l'istanza proposta.

IL DIRIGENTE

*Ilde Gaudiello*

(il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005, s.m.i., e norme collegate,  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)